



Bruxelles, 10.7.2023
C(2023) 4622 final

ANNEX 2

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno

Contenuto

1.	Scopo del modulo FS-PP	2
2.	Definizioni e istruzioni per la compilazione del presente modulo FS-PP	2
3.	Tipi di informazioni da inserire nel modulo FS-PP	3
4.	Informazioni di cui non si può ragionevolmente disporre	4
5.	Informazioni non necessarie ai fini dell'esame del caso a cura della Commissione	4
6.	Contatti pre-notifica e richieste di dispensa.....	4
7.	Obbligo di notifica o dichiarazione corretta e completa.....	5
8.	Modalità di notifica?.....	6
9.	Riservatezza e dati personali	7
1.	SEZIONE 1: Descrizione dell'appalto pubblico	8
2.	SEZIONE 2: Informazioni sulle parti notificanti	8
3.	SEZIONE 3: Contributi finanziari esteri	9
4.	SEZIONE 4: Elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa	12
5.	SEZIONE 5: Possibili effetti positivi	12
6.	SEZIONE 6: Documenti giustificativi.....	12
7.	SEZIONE 7: Dichiarazione	13
8.	SEZIONE 8: Attestato	14

ALLEGATO II
MODULO FS-PP RELATIVO ALLA NOTIFICA DEI CONTRIBUTI FINANZIARI
NEL CONTESTO DELLE PROCEDURE DI APPALTO PUBBLICO A NORMA
DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/2560

INTRODUZIONE

1. SCOPO DEL MODULO FS-PP

- (1) Il presente modulo FS-PP specifica le informazioni che devono essere trasmesse dalle parti notificanti quando presentano alla Commissione una notifica o dichiarazione relativa a contributi finanziari esteri nel contesto di una procedura di appalto pubblico disciplinata dal sistema di controllo delle sovvenzioni estere dell'Unione. Questo sistema è stabilito nel regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ e nel regolamento di esecuzione (UE) [OP: inserire il numero del regolamento] della Commissione recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("regolamento di esecuzione")², al quale è allegato il presente modulo FS-PP.

2. DEFINIZIONI E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO FS-PP

- (2) Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:
- (a) "parti notificanti": ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560, tutti gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, i subappaltatori principali e i fornitori principali soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560;
 - (b) "contraente principale" ai sensi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE o "concessionario principale" ai sensi della direttiva 2014/23/UE: operatore economico che presenta la notifica o la dichiarazione per conto di tutte le parti notificanti.
- (3) Salvo diversa indicazione, il termine "parti notificanti" comprende tutte le loro imprese figlie senza autonomia commerciale e tutte le loro società di partecipazione ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560.
- (4) I dati di carattere finanziario richiesti devono essere espressi in euro, ai tassi di cambio o di conversione medi in vigore negli anni o negli altri periodi in questione.

¹ GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.

² [OP: inserire il numero del regolamento].

3. TIPI DI INFORMAZIONI DA INSERIRE NEL MODULO FS-PP

- (5) Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una notifica. La notifica è presentata in un unico modulo sulla base degli elementi indicati di seguito.
- (6) Se invece nessuna delle parti notificanti ha ricevuto un contributo finanziario estero soggetto a obbligo di notifica in conformità dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, la parte o le parti notificanti presentano solo una dichiarazione. La dichiarazione è presentata in un unico modulo, sulla base degli elementi indicati di seguito.
- (7) La Commissione può chiedere, caso per caso, informazioni più dettagliate su qualsiasi tipo di contributo finanziario di cui alle domande della sezione 3 e della tabella 1, o su qualsiasi altro contributo finanziario estero ricevuto dalle parti notificanti. In ogni caso, tutti i contributi finanziari esteri concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica devono essere presi in considerazione per determinare se le soglie di notifica di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 sono soddisfatte, indipendentemente dal fatto che siano richieste informazioni al riguardo nella sezione 3.
- (8) Nel modulo FS-PP vanno inserite le seguenti informazioni:
- (a) NOTIFICHE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI
- i. In caso di notifica di contributi finanziari esteri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560, devono essere compilate in linea di principio tutte le sezioni e i relativi campi, ad eccezione della sezione 7 (Dichiarazione).
 - ii. La sezione 1 deve contenere una descrizione sintetica della procedura di appalto pubblico.
 - iii. La sezione 2 deve contenere informazioni sulle parti notificanti.
 - iv. La sezione 3 deve contenere informazioni dettagliate sui contributi finanziari esteri. In particolare, a norma della sezione 3, sono richieste informazioni dettagliate su ciascuno dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR che sono concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. In relazione agli altri contributi finanziari esteri, il modulo FS-PP impone alle parti notificanti di fornire una panoramica dei vari tipi di contributi finanziari concessi alle parti notificanti conformemente alle istruzioni fornite nella tabella 1.
 - v. La sezione 4 può contenere una spiegazione dei motivi per cui l'offerta non risulta indebitamente vantaggiosa.
 - vi. La sezione 5 può, se del caso, elencare e dimostrare gli eventuali effetti positivi delle sovvenzioni sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata, nonché altri effetti positivi in relazione ai pertinenti obiettivi politici.
 - vii. La sezione 6 contiene tutti i documenti giustificativi.

viii. La sezione 8 deve contenere un attestato firmato in cui si dichiara che le informazioni fornite sono veritiere, esatte e complete e che le parti notificanti sono a conoscenza delle disposizioni in materia di ammende.

(b) DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONTRIBUTI FINANZIARI ESTERI SOGGETTI A OBBLIGO DI NOTIFICA

i. Se negli ultimi tre anni alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere compilate solo le sezioni 1, 2 e 8 del modulo FS-PP e la specifica sezione 7, mentre le restanti sezioni devono essere lasciate vuote.

ii. Tutte le informazioni richieste nel modulo FS-PP non pregiudicano la possibilità per la Commissione di chiedere ulteriori informazioni inviando una richiesta in tal senso.

4. INFORMAZIONI DI CUI NON SI PUÒ RAGIONEVOLMENTE DISPORRE

(9) Qualora non dispongano, per motivi ragionevoli, della totalità o di parte delle informazioni specifiche richieste nel presente modulo FS-PP, le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito relativo a tali informazioni indicato nel modulo. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni di cui ai punti da (13) a (15) della presente introduzione.

5. INFORMAZIONI NON NECESSARIE AI FINI DELL'ESAME DEL CASO A CURA DELLA COMMISSIONE

(10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione, la Commissione può dispensare dall'obbligo di fornire con la notifica determinate informazioni o documenti o di conformarsi ad altri requisiti di cui nel modulo FS-PP relativi a tali informazioni, qualora ritenga che l'osservanza di tali obblighi o requisiti non sia necessaria per l'esame del caso.

(11) Le parti notificanti possono chiedere alla Commissione di dispensarle dall'obbligo di trasmettere le informazioni pertinenti o da qualsiasi altro requisito sancito nel modulo FS-PP in relazione a tali informazioni. La richiesta deve essere presentata conformemente alle istruzioni per le richieste di dispensa di cui ai punti da (13) a (15) dell'introduzione del presente modulo FS-PP.

6. CONTATTI PRE-NOTIFICA E RICHIESTE DI DISPENSA

(12) Le parti notificanti sono incoraggiate ad avviare discussioni in tempo utile prima della notifica, preferibilmente sulla base di un progetto di modulo FS-PP. La possibilità di avviare contatti pre-notifica è un servizio offerto dalla Commissione alle parti notificanti su base volontaria al fine di preparare l'esame preliminare delle sovvenzioni estere nell'ambito di una procedura di appalto pubblico. I contatti pre-notifica, seppure non obbligatori, possono essere utili sia per le parti notificanti che per la Commissione, soprattutto al fine di determinare con precisione le informazioni richieste nella notifica, in particolare per quanto riguarda le informazioni da trasmettere nella sezione 3 e nella tabella 1, e per far sì che la notifica sia completa. Inoltre, i contatti pre-notifica possono comportare una riduzione significativa delle informazioni richieste. Qualora vi sia più di una

parte notificante (in quanto unico operatore economico) o più di un gruppo di parti notificanti (in quanto membri di uno stesso consorzio), e ciascuna parte o gruppo notificante intenda presentare un'offerta diversa nel quadro della stessa procedura di appalto pubblico, le discussioni pre-notifica devono svolgersi con ciascuna parte notificante o ciascun gruppo di parti notificanti separatamente e in piena riservatezza, al fine di garantire una concorrenza leale nella procedura di appalto pubblico in questione.

- (13) Nel corso di questi contatti le parti notificanti possono chiedere la dispensa dall'obbligo di presentare determinate informazioni richieste nel presente modulo. La Commissione prenderà in considerazione le richieste di dispensa purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
- (a) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui non si può ragionevolmente disporre delle informazioni pertinenti. Se del caso e nella misura del possibile, le parti notificanti dovrebbero fornire le migliori stime per i dati mancanti, identificandone le fonti, o indicare la fonte presso la quale la Commissione potrebbe procurarsi le informazioni non disponibili;
 - (b) le parti notificanti forniscono spiegazioni adeguate sui motivi per cui le informazioni pertinenti non sono necessarie ai fini dell'esame del caso.
- (14) Le richieste di dispensa devono essere formulate durante la fase di pre-notifica per iscritto, preferibilmente nel progetto di notifica stesso (all'inizio della sezione o sottosezione pertinente). La Commissione tratterà le richieste di dispensa durante la fase di pre-notifica nel contesto dell'esame del progetto di notifica.
- (15) Il fatto che la Commissione accetti che determinate informazioni richieste nel presente modulo FS-PP possano essere omesse da una notifica non le impedisce in alcun modo di richiederle in qualsiasi momento durante la procedura, in particolare mediante una richiesta di informazioni a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2022/2560.

7. OBBLIGO DI NOTIFICA O DICHIARAZIONE CORRETTA E COMPLETA

- (16) Le informazioni richieste nelle sezioni da 1 a 3, 6 e 8 devono essere fornite in caso di notifica di contributi finanziari esteri e sono pertanto obbligatorie ai fini di una notifica completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nelle sezioni opportune del presente modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.
- (17) Nel caso di una dichiarazione attestante che non sono stati ricevuti contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, devono essere fornite le informazioni richieste nelle sezioni 1, 2, 7 e 8 che sono pertanto obbligatorie ai fini di una dichiarazione completa. Tutte le informazioni richieste devono essere fornite nella sezione opportuna del modulo FS-PP e devono essere esatte e complete.
- (18) Occorre in particolare sottolineare che:
- (a) il termine di 20 giorni lavorativi di cui all'articolo 30, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) 2022/2560 decorre dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della notifica completa. Ciò è necessario per permettere alla Commissione di valutare i contributi finanziari esteri entro i rigorosi termini previsti dal regolamento (UE) 2022/2560.

- (b) Le parti notificanti devono verificare, nella fase di preparazione della notifica, che tutti i nominativi e i numeri di contatto indicati, in particolare gli indirizzi e-mail, trasmessi alla Commissione siano esatti, pertinenti e aggiornati.
- (c) Una dichiarazione può essere presentata solo se tutte le parti notificanti dichiarano di non aver ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica negli ultimi tre anni. Se anche solo una delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, la presentazione della dichiarazione è considerata una notifica ai fini del presente regolamento di esecuzione.
- (d) I dati di contatto delle parti notificanti richiesti devono essere comunicati nel formato prescritto dalla direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI (DG GROW) della Commissione sul suo sito internet³. Ai fini di un esame corretto, è essenziale che le suddette informazioni siano esatte. A tal fine, non bisognerebbe utilizzare indirizzi e-mail personali e attribuiti a persone di contatto specifiche ma caselle funzionali del gruppo incaricato della notifica. Se i dati di contatto non sono adeguati, la Commissione può dichiarare la notifica incompleta.
- (e) I documenti giustificativi di cui alla sezione 6 devono essere forniti insieme a una tabella riassuntiva nel formato prescritto dalla DG GROW sul suo sito internet.
- (f) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, a seguito di informazioni inesatte o fuorvianti comunicate nella notifica o insieme ad essa, la notifica viene considerata incompleta ai fini della determinazione della data effettiva della notifica.
- (g) A norma dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2560, se una notifica che accompagna un'offerta o una domanda di partecipazione rimane incompleta nonostante la richiesta della Commissione di completarla, la Commissione dovrebbe adottare una decisione in cui chiede all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di adottare una decisione di rigetto di tale offerta o domanda di partecipazione irregolare.
- (h) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, gli operatori economici interessati che, intenzionalmente o per negligenza, forniscono informazioni inesatte o fuorvianti possono essere soggetti ad ammende fino all'1 % del loro fatturato totale. Inoltre, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento, la Commissione può revocare la sua decisione se era basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.

8. MODALITÀ DI NOTIFICA?

- (19) Le notifiche sono trasmesse in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Anche i nomi delle parti notificanti sono indicati nella loro lingua originale. Le informazioni

³ Si prega di consultare il sito <https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation> e di seguire le istruzioni ivi contenute.

richieste con il presente modulo FS-PP devono essere presentate utilizzando le sezioni e sottosezioni e, se del caso, allegando i documenti giustificativi. La notifica presentata deve comprendere l'attestato di cui alla sezione 8. Qualora le informazioni fornite in due sezioni diverse si sovrappongono parzialmente (o interamente), possono essere utilizzati riferimenti incrociati.

- (20) La notifica deve essere firmata dalle persone autorizzate per legge ad agire per conto di ciascuna parte notificante o da uno o più rappresentanti autorizzati delle parti notificanti. Alla notifica devono essere allegate le corrispondenti procure (o la prova scritta che queste persone hanno poteri di rappresentanza). Le specifiche tecniche e le istruzioni relative alle notifiche sono disponibili sul sito internet della direzione generale del Mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria e delle PMI della Commissione della Commissione.
- (21) Per compilare la sezione 3 del presente modulo FS-PP, le parti notificanti sono invitate a valutare se, a scopo di chiarezza, sia opportuno presentare le informazioni in quella sezione in ordine numerico oppure se le informazioni possano essere raggruppate per ogni singolo contributo finanziario estero (o gruppi di contributi finanziari esteri).
- (22) Per maggiore chiarezza, è possibile riportare determinate informazioni in allegato. È tuttavia essenziale che tutte le informazioni fondamentali siano presentate nel corpo della notifica. Gli allegati presentati devono essere utilizzati solo per integrare le informazioni fornite nel corpo della notifica stessa nel quale bisogna indicare chiaramente se un allegato contiene informazioni supplementari.
- (23) La documentazione deve essere presentata nella lingua originale; se questa non è una lingua ufficiale dell'Unione, è necessario allegare una traduzione nella lingua del procedimento (articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione).

9. RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

- (24) Conformemente all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, la Commissione, i suoi funzionari e altri agenti non divulgano le informazioni protette dal segreto professionale acquisite a norma del presente regolamento. Lo stesso principio deve valere anche per la tutela della riservatezza tra parti notificanti.
- (25) Se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura "riservato". A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione. Esse dovrebbero inoltre specificare perché reputano che tali informazioni non debbano essere divulgate o pubblicate.
- (26) Nei casi in cui la notifica è compilata da più di una parte notificante, è possibile presentare separatamente in allegato, previa menzione nella notifica, i documenti coperti dal segreto aziendale. Affinché sia considerata completa, la notifica deve contenere tutti gli allegati in questione.

- (27) Al trattamento dei dati personali comunicati nella notifica o insieme ad essa si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
1. SEZIONE 1: Descrizione dell'appalto pubblico
 - 1.1. Fornire un link al bando di gara pubblicato nell'ambito della presente procedura su Tenders Electronic Daily (TED) e su qualsiasi altra piattaforma e una sintesi della procedura di appalto pubblico.
 - 1.2. Se le parti notificanti utilizzano il documento di gara unico europeo (DGUE), è opportuno soddisfare l'obbligo di fornire una sintesi della procedura di appalto pubblico compilando l'allegato 2, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione⁵.
 - 1.3. Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la sezione 1 del presente modulo FS-PP dovrebbe essere importata direttamente dal DGUE nel modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di tale servizio, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore dovrebbe trasmettere alla Commissione la notifica unitamente alla parte I compilata dell'allegato 2 del DGUE.
 - 1.4. Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte I dell'allegato 2 del DGUE.
 - 1.5. Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte I dell'allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione.
 2. SEZIONE 2: Informazioni sulle parti notificanti
 - 2.1. Se le parti notificanti utilizzano il DGUE, l'obbligo di fornire le informazioni che le riguardano può essere soddisfatto compilando la parte II dell'allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di modulo per il DGUE. Il DGUE è compilato per tutti gli operatori economici che partecipano all'offerta o che chiedono di parteciparvi e per i subappaltatori sulle cui capacità si fa affidamento per soddisfare i criteri di selezione. I subappaltatori che non sono "subappaltatori principali" ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 non devono compilare questa sezione del modulo. I subappaltatori che sono "subappaltatori principali" ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio ma sulle cui capacità non si fa affidamento conformemente all'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 79 della direttiva 2014/25/UE devono compilare questa sezione manualmente.
 - 2.2. Se le parti notificanti trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, questa parte del modulo FS-PP è importata direttamente dal DGUE nel presente modulo FS-PP utilizzando un servizio digitale fornito dalla Commissione. In assenza di

⁴ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39. Cfr. anche l'informativa sulla protezione dei dati personali relativa alle indagini in materia di concorrenza disponibile all'indirizzo: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_it.

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che stabilisce il modello di modulo per il documento di gara unico europeo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 16).

tale servizio, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore devono trasmettere alla Commissione la presente notifica unitamente alla parte II compilata dell'allegato 2 del DGUE.

- 2.3. Se le parti notificanti non trasmettono le loro informazioni tramite il DGUE, la presente sezione deve essere compilata con le informazioni richieste nella parte II dell'allegato 2 del DGUE.
- 2.4. Se le parti notificanti trasmettono solo parzialmente le loro informazioni tramite il DGUE, gli elementi mancanti di cui alla parte II dell'allegato 2 del DGUE devono essere fornite in questa sezione
- 2.5. Inserire l'e-mail o l'identificativo unico utilizzati per l'account EU Login che servirà per la comunicazione.

3. SEZIONE 3: Contributi finanziari esteri

3.1. Per valutare se sussiste una distorsione causata da sovvenzioni estere nell'ambito di una procedura di appalto pubblico si esaminano gli indicatori di distorsione⁶ e si valuta se l'offerta è indebitamente vantaggiosa in relazione ai lavori, alle forniture o ai servizi in questione⁷. Nella presente sezione, le parti notificanti dovrebbero segnalare soltanto i contributi finanziari esteri che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, ossia quelli che hanno maggiori probabilità di creare distorsioni sul mercato interno. Per i contributi finanziari esteri che non rientrano in queste categorie, si rimanda al punto 3.3 della presente sezione e alla tabella 1. Per le procedure di appalto pubblico che rientrano nelle soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento nei tre anni precedenti la notifica, indicare se ciascuna parte notificante ha individualmente ricevuto⁸ contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR nei tre anni precedenti la notifica e che potrebbero rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e) del regolamento (UE) 2022/2560:

3.1.1. Al fine di stabilire se sia stato concesso un contributo finanziario estero a un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento del regolamento (UE) 2022/2560, indicare se in un qualsiasi momento è stata soddisfatta una delle seguenti condizioni nei tre anni precedenti la notifica:

3.1.1.1. La parte notificante è una società a responsabilità limitata che ha perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate?

sì no

⁶ Articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2560

⁷ Articolo 27 del regolamento (UE) 2022/2560

⁸ Un contributo finanziario si dovrebbe considerare concesso a partire dal momento in cui il beneficiario ottiene il diritto legale a riceverlo. L'erogazione effettiva del contributo finanziario non è una condizione necessaria per far rientrare detto contributo nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2560.

3.1.1.2. La parte notificante è una società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società nel caso questa abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nella sua contabilità, a causa di perdite cumulate?

sì no

3.1.1.3. La parte notificante è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori?

sì no

3.1.1.4. Nel caso in cui la parte notificante in questione non sia una PMI⁹:

3.1.1.4.1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile della parte notificante è stato superiore a 7,5 negli ultimi due anni

e

3.1.1.4.2. il quoziente di copertura degli interessi della parte notificante (EBITDA/interessi)¹⁰ è stato inferiore a 1,0 negli ultimi due anni?

sì no

3.1.1.5. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se durante tale periodo in cui era in difficoltà, l'impresa ha ricevuto contributi finanziari esteri che possono aver contribuito a ripristinarne la redditività a lungo termine (compreso un eventuale sostegno alla liquidità volto a sostenere il ripristino della redditività) o a mantenere tale impresa in vita nel breve periodo di tempo necessario per elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

Parti notificanti sì no

3.1.1.6. Se la risposta a una delle domande di cui alle sezioni da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa per una qualsiasi delle parti notificanti, indicare se esiste un piano di ristrutturazione in grado di portare alla redditività a lungo termine di tale parte e se tale piano di ristrutturazione comprende un contributo proprio significativo della parte notificante, fornendo informazioni dettagliate su tale piano.

3.1.1.7. Se la risposta a una delle domande di cui ai punti da 3.1.1.1 a 3.1.1.4 è affermativa, si prega di motivarla, facendo riferimento alle prove o ai documenti giustificativi forniti negli allegati (i quali possono includere, tra l'altro, gli ultimi estratti del conto profitti e perdite della parte notificante corredati di bilanci, o la decisione di apertura di una procedura concorsuale per insolvenza nei confronti

⁹ Le piccole e medie imprese o PMI sono definite all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

¹⁰ Utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti. Questo quoziente è calcolato come EBITDA/interessi.

dell'impresa o documenti comprovanti che sono soddisfatti i criteri per avviare una procedura concorsuale per insolvenza su richiesta dei creditori ai sensi del diritto societario nazionale).

- 3.1.2. Un contributo finanziario estero sotto forma di garanzia illimitata per debiti o passività dell'impresa, vale a dire senza alcuna limitazione dell'importo o della durata di tale garanzia (articolo 5, paragrafo 1, lettera b)):

sì no

- 3.1.3. Una misura di finanziamento delle esportazioni non conforme all'accordo dell'OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico (articolo 5, paragrafo 1, lettera c)):

sì no

- 3.1.4. Un contributo finanziario estero che consente a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l'impresa potrebbe aggiudicarsi l'appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e)):

sì no

- 3.2. Per ciascun contributo finanziario estero pari o superiore a 1 milione di EUR, concesso alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica, che può rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560, fornire le seguenti informazioni e i documenti giustificativi:

- 3.2.1. forma del contributo finanziario (ad es. prestito, esenzione fiscale, conferimento di capitale, incentivo fiscale, conferimenti in natura, ecc.).

- 3.2.2. Paese terzo che concede il contributo finanziario. Specificare anche l'autorità pubblica o l'ente pubblico che concede l'aiuto.

- 3.2.3. Importo di ciascun contributo finanziario.

- 3.2.4. Scopo e logica economica della concessione del contributo finanziario alla parte.

- 3.2.5. I contributi finanziari e il loro utilizzo sono subordinati a condizioni?

- 3.2.6. Descrivere i principali elementi e le principali caratteristiche di tali contributi finanziari (ad esempio, tassi di interesse e durata, nel caso di un prestito).

- 3.2.7. Spiegare se il contributo finanziario conferisce un vantaggio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560 all'impresa alla quale è stato concesso. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.

- 3.2.8. Spiegare se il contributo finanziario è limitato in linea di diritto o di fatto, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2560, a talune imprese o settori¹¹. Spiegare i motivi, facendo riferimento ai documenti di prova trasmessi nella sezione 6.

¹¹ Il vantaggio dovrebbe essere conferito a una o più imprese o a uno o più settori. La specificità della sovvenzione estera può essere stabilita di diritto o di fatto.

- 3.2.9. Spiegare se il contributo finanziario è concesso solo per i costi di esercizio¹² esclusivamente connessi all'appalto pubblico in questione.
- 3.3. Trasmettere una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati nella tabella 1.
4. SEZIONE 4: Elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa
- 4.1. Per ciascuna delle sovvenzioni finanziarie estere che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa in base alla quale l'impresa potrebbe aggiudicarsi l'appalto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2560), esistono elementi che possono essere adottati per dimostrare che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa, direttamente o indirettamente, a causa dei contributi finanziari ricevuti, inclusi gli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 84, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE?
- 4.2. Tali elementi possono riguardare in particolare:
- 4.2.1. *gli aspetti economici del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
- 4.2.2. *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
- 4.2.3. *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;*
- 4.2.4. *il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro;*
- 4.2.5. *il rispetto degli obblighi in materia di subappalti.*
5. SEZIONE 5: Possibili effetti positivi
- 5.1. Se del caso, elencare e dimostrare i possibili effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata in questione nel mercato interno. Elencare e dimostrare eventuali altri effetti positivi delle sovvenzioni estere, ad esempio gli effetti positivi più ampi in relazione ai pertinenti obiettivi strategici, in particolare quelli dell'Unione, e specificare quando e dove si prevede che tali effetti si verifichino. Fornire una descrizione di ciascuno di tali effetti positivi.
6. SEZIONE 6: Documenti giustificativi
- Fornire la seguente documentazione per ciascuna parte notificante:
- 6.1. copie di tutti i documenti ufficiali giustificativi relativi ai contributi finanziari che possono rientrare in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560 conformemente alla sezione 3.1;

¹² A titolo di esempio, costi per il personale, i materiali, l'energia, la manutenzione, l'affitto, l'amministrazione.

- 6.2. copie dei seguenti documenti redatti da o per uno o più membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di direzione o del consiglio di vigilanza o da essi ricevuti: analisi, relazioni, indagini, studi, presentazioni ed eventuali documenti comparabili che analizzino lo scopo, l'uso e la logica economica dei contributi finanziari esteri che rientrano in una delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed e), del regolamento (UE) 2022/2560. Fornire, nella misura in cui sono in Suo possesso o pubblicamente disponibili, gli stessi documenti redatti da o per l'entità che concede il contributo finanziario estero o da essa ricevuti;
- 6.3. indicazione del sito internet, se del caso, in cui sono pubblicati i conti o le relazioni annuali più recenti delle parti notificanti oppure, se questo non fosse disponibile, copie dei conti e delle relazioni annuali più recenti.
- 6.4. Qualora forniscano elementi che dimostrano che l'offerta non è indebitamente vantaggiosa compilando la sezione 4 del presente modulo, le parti notificanti devono anche fornire elementi di prova relativi ai tre anni precedenti la notifica. Tali documenti possono comprendere, se del caso:
- a) dichiarazioni dei redditi per il periodo in esame, comprese copie delle dichiarazioni dei redditi delle società e delle dichiarazioni IVA,
 - b) piani aziendali e ricerche di mercato alla base della decisione di partecipare alla procedura di appalto pubblico.

7. SEZIONE 7: Dichiarazione

- 7.1. Conformemente a quanto stabilito nell'introduzione, al considerando 6, per le procedure di appalto pubblico che soddisfano le soglie di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2560, nelle quali alle parti notificanti non sono stati concessi contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento negli ultimi tre anni, bisogna compilare le sezioni 1, 2 e 8 del presente modulo, così come la presente sezione, e allegare la seguente dichiarazione:

"Nessuna delle parti notificanti ha ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2022/2560".

- 7.2. Conformemente all'obbligo di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560, le parti notificanti devono elencare tutti i contributi finanziari esteri ricevuti. Tale obbligo riguarda tutti i contributi finanziari esteri non soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2560 ricevuti negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione.
- 7.3. Tuttavia, i contributi finanziari esteri non soggetti a notifica di valore inferiore a 1 milione di EUR ma superiore al valore indicato nella sezione 7.4 negli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione possono essere dichiarati in modo aggregato senza indicarne i singoli valori, utilizzando la tabella 2. Su richiesta della Commissione, tali contributi finanziari esteri devono essere comunicati individualmente.
- 7.4. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2560, non devono essere comunicati nella dichiarazione i contributi finanziari esteri il cui importo totale è inferiore all'importo degli aiuti "de minimis" quali definiti

all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1407/2013 nell'arco di tre anni consecutivi precedenti la dichiarazione.

8. SEZIONE 8: Attestato

8.1. La notifica deve concludersi con il seguente attestato sottoscritto da tutte le parti notificanti:

8.2. *"Le parti notificanti confermano che le informazioni trasmesse nella presente notifica sono veritiere, esatte e complete, che sono state trasmesse copie complete dei documenti richiesti nel modulo FS-PP e che tutte le stime sono indicate come tali e corrispondono alle stime più accurate dei fatti in questione e che tutte le opinioni espresse sono sincere.*

8.3. *Le parti dichiarano di essere a conoscenza delle disposizioni dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2022/2560 relativo alle ammende e penalità di mora."*

Data:

[firmatario 1] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: ["firma elettronica"/firma]	[firmatario 2 - ripetere ogni volta per ciascuna parte notificante] Nome: Organizzazione: Posizione: Indirizzo: Numero di telefono: E-mail: ["firma elettronica"/firma]
---	--

Tabella 1

Istruzioni per la trasmissione di informazioni sui contributi finanziari esteri che non rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e) (sezione 3.3)

1. Questa tabella è utilizzata per fornire una panoramica dei contributi finanziari esteri pari o superiori a 1 milione di EUR concessi da ciascun paese terzo alle parti notificanti nei tre anni precedenti la notifica e che **non** rientrano in nessuna delle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2022/2560 secondo il modello e le istruzioni riportati di seguito. Il punto A chiarisce le informazioni che devono essere incluse nella tabella e il punto B quelle che non devono essere incluse.
 - A. Informazioni da includere nella tabella
2. Raggruppare i diversi contributi finanziari esteri per paese terzo e **per tipologia**, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia, strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributi forniti per le attività non economiche di un'impresa (cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560) o altro.
3. Includere solo i paesi in cui l'importo aggregato stimato di tutti i contributi finanziari per paese concessi nei tre anni precedenti la notifica (calcolato conformemente al punto 5) è pari o superiore a 4 milioni di EUR.
4. Per ciascun tipo di contributo finanziario, fornire una breve descrizione della sua finalità e delle entità che lo hanno concesso.
5. Quantificare l'importo aggregato stimato dei contributi finanziari concessi **da ciascun paese terzo** nei tre anni precedenti la notifica sotto forma di **intervalli**, come specificato nelle note alla tabella seguente. Per calcolare tale importo valgono le seguenti considerazioni:
 - (a) tenere conto dei contributi finanziari esteri che rientrano nelle categorie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2560 e sui quali sono state fornite le informazioni di cui alle sezioni 3.1 e 3.2;
 - (b) **non** tenere conto dei contributi finanziari esteri esclusi in base ai seguenti punti 6 e 7.
- B. Eccezioni
6. **Non** è necessario includere nella tabella una descrizione dei seguenti contributi finanziari esteri:
 - (a) differimenti del pagamento delle imposte e/o dei contributi previdenziali, condoni ed esenzioni fiscali e regole normali di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale. Se sono limitate, ad esempio, a determinati settori, regioni o (tipi di) imprese, tali misure devono essere comunicate.
 - (b) Applicazione di sgravi fiscali per evitare la doppia imposizione in linea con le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali volti a evitare la doppia imposizione nonché di sgravi fiscali unilaterali per evitare la doppia imposizione applicati ai sensi della legislazione fiscale nazionale nella misura in cui seguono la stessa logica delle disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali.

- (c) Fornitura/acquisto di beni/servizi (esclusi i servizi finanziari) a condizioni di mercato nel corso di normali operazioni commerciali, ad esempio fornitura/acquisto di beni o servizi effettuati a seguito di una procedura di gara competitiva, trasparente e non discriminatoria.
- (d) Contributi finanziari esteri inferiori all'importo individuale di 1 milione di EUR.

Paese terzo	Tipo di contributo finanziario*	Breve descrizione della finalità del contributo finanziario e dell'entità che concede l'aiuto**
Paese A	<i>Tipo 1</i>	
	<i>Tipo 2</i>	
	<i>Tipo 3</i>	
	<i>Tipo 4</i>	
	...	
Stima totale dei contributi finanziari concessi da A: EUR [...]****		
Paese B	<i>Tipo 1</i>	
	<i>Tipo 2</i>	
	<i>Tipo 3</i>	
	<i>Tipo 4</i>	
	...	
Stima totale dei contributi finanziari concessi da B: EUR [...]****		
Paese C		
...		

Nota: fornire una tabella separata per ciascuna delle parti notificanti. I paesi terzi e, ove possibile, i tipi di contributi dovrebbero essere ordinati in base all'importo totale del contributo finanziario estero, dal più alto al più basso.

(*) Indicare i contributi finanziari raggruppandoli per tipo, ad esempio sovvenzione diretta, prestito/strumento di finanziamento/anticipo rimborsabile, agevolazione fiscale, garanzia strumento di capitale di rischio, intervento azionario, cancellazione di debiti, contributo fornito per le attività non economiche di un'impresa (cfr. considerando 16 del regolamento (UE) n. 2022/2560) o altro.

(**) Descrizione generale della finalità dei contributi finanziari inclusi in ciascun tipo e delle entità che concedono l'aiuto. Ad esempio, "esenzione fiscale per la produzione del prodotto A e per le attività di ricerca e sviluppo"; "vari prestiti presso banche statali per la finalità X"; "varie misure di finanziamento presso agenzie di investimento statali per coprire le spese di esercizio/per attività di ricerca e sviluppo"; "conferimento di capitale pubblico nella società X".

(****) Utilizzare i seguenti intervalli: "45-100 milioni di EUR", "> 100-500 milioni di EUR", "> 500-1 000 milioni di EUR", "oltre 1 000 milioni di EUR".

C. Ulteriori informazioni

7. I contributi finanziari esteri che possono essere pertinenti per la valutazione di ciascun appalto pubblico possono dipendere da una serie di fattori quali i settori o le attività interessati, il tipo di contributi finanziari o altre specificità del caso. Alla luce di tali specificità, la Commissione può chiedere informazioni supplementari qualora le ritenga necessarie per la sua valutazione.

Tabella 2

Per la comunicazione dei contributi finanziari esteri di valore inferiore a 1 milione di EUR e superiore al valore indicato nella sezione 7.4

Paese terzo	Breve descrizione dei contributi finanziari
Paese A	
Paese B	
Paese C	
...	